

	<u>VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE</u>	
	N°307656.= di Repertorio N°58073.= di Raccolta	
	REPUBBLICA ITALIANA	REGISTRATO A
	L'anno 2020 duemilaventi, il giorno 2 due del mese di ottobre alle	Milano - DP II
	ore 18,30 diciotto e trenta minuti,	IL 16/10/2020
	in Cologno Monzese nel mio studio in Via Visconti n. 4,	N. 78596 / 1T
	innanzi a me Dr. Gavazzi Aurelio Notaio in Cologno Monzese iscritto	Euro € 200,00
	presso il Collegio Notarile di Milano, è presente:	
	MATTIOLO CLAUDIO, nato a Milano (MI) il 10 settembre 1944, resi-	
	dente a Cusano Milanino (MI), Viale Matteotti n. 8/B, Codice Fiscale	
	MTT CLD 44P10 F205X, cittadino italiano,	
	della cui identità personale sono certo, il quale mi richiede di rice-	
	vere il presente atto e	
	premette	
	- che in questo luogo, giorno ed ora è stata convocata, a seguito di	
	regolare convocazione ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale, me-	
	diante raccomandata a mano del 9 (nove) settembre 2020 (duemi-	
	laventi) l'Assemblea straordinaria dell'Associazione:	
	"MONDO BAMBINO ONLUS"	
	con sede legale in Milano (MI), con indirizzo in Via Pietro Fortunato	
	Calvi n. 3 tre, Codice Fiscale 04116780968;	
	per deliberare sul seguente	
	ordine del giorno	
	1. Modifiche allo statuto dell'associazione richieste dalla riforma del	
	cosiddetto "TERZO SETTORE"	
	1	

	2. Trasferimento della sede legale da Milano, Via Pietro Fortunato	
	Calvi n. 3, a Cologno Monzese, Piazza San Matteo n. 23/P.	
	Il signor MATTIOLO CLAUDIO mi richiede quindi di redigere il Ver-	
	bale delle deliberazioni dell'Assemblea.	
	Io Notaio, aderendo a tale richiesta, dò atto di quanto segue:	
	- assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dello Statuto socia-	
	le, lo stesso nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo	
	dell'Associazione, il quale dichiara che:	
	- sono presenti n. 7 sette soci su un totale di n. 8 otto soci nelle per-	
	sone dei signori: MATTIOLO CLAUDIO, FERRARA CATERINA,	
	DONZELLI PAOLA, BOSIO EMANUELA, VILLA ANTONIO, IN-	
	CHINGOLO PIETRO, CHIFFI CONCETTA;	
	- del Consiglio Direttivo sono presenti il costituito Presidente signor	
	MATTIOLO CLAUDIO, BOSIO EMANUELA, DONZELLI PAOLA e	
	INCHINGOLO PIETRO, assente SPINOSA ANNA.	
	Il signor MATTIOLO CLAUDIO dichiara quindi l'Assemblea valida	
	sia per la tempestività della convocazione sia per il numero dei soci	
	presenti e rappresentati ed in grado di deliberare sull'ordine del gior-	
	no che mette in discussione.	
	Trattando unitariamente i due punti all'ordine del giorno, il Presi-	
	dente informa i presenti che il codice del Terzo settore istituito con	
	d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e modificato con disposizioni integrative	
	e correttive introdotte con d.lgs. 3 agosto 2018 n. 105 (ai sensi del-	
	l'art. 1 comma 7 della l. 6 giugno 2016 n. 106), richiede a tutti gli enti	
	interessati, compresa l'associazione in oggetto, un adeguamento	
	2	

	statutario ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Enti del	
	Terzo settore. Il Presidente spiega che l'iscrizione dell'associazione	
	nel registro suddetto le consentirebbe di fruire delle agevolazioni	
	previste dalle leggi vigenti in materia, propone pertanto all'uopo di	
	apportare allo statuto sociale vigente alcune modifiche che provvede	
	ad illustrare nel dettaglio. Il presidente spiega inoltre i motivi che	
	rendono opportuno il trasferimento della sede legale da Milano, Via	
	Pietro Fortunato Calvi n. 3, a Cologno Monzese, Piazza San Matteo	
	n. 23/P.	
	A questo punto il Presidente legge il testo dello Statuto sociale com-	
	prensivo delle modifiche proposte ed invita l'Assemblea a delibera-	
	re.	
	Udita la proposta del Presidente, l'Assemblea, a voto unanime dei	
	presenti verificato dal Presidente,	
	delibera	
	di effettuare le modifiche statutarie proposte dal Presidente, com-	
	preso il trasferimento della sede legale della società, e di approvare,	
	pertanto, il nuovo testo di statuto sociale contenente le nuove dispo-	
	sizioni per le associazioni di promozione sociale ai sensi degli artt.	
	35 e 36 e degli articoli correlati al Titolo II, III, IV, V e X del medesi-	
	mo Codice del Terzo Settore, D. Lgs. 117/2017; detto testo di statu-	
	to, composto da n. 15 (quindici) articoli, da me notaio letto ai pre-	
	senti, e dagli stessi approvato, viene allegato al presente atto sotto	
	la lettera A).	
	Si dà fin d'ora mandato al Presidente di apportare allo Statuto tutte	
	3	

	le modifiche che vengano richieste dai competenti uffici della Pubbli-	
	ca Amministrazione per l'iscrizione ad Albi od Elenchi.	
	Il costituito, nella qualità suddetta, dichiara di aver ricevuto dal no-	
	taio rogante l'informativa scritta prevista dall'art. 13 del Regolamento	
	UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13, D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in	
	materia di protezione dei dati personali) e autorizza espressamente,	
	per le specifiche finalità connesse all'espletamento dell'incarico pro-	
	fessionale conferito al notaio predetto, il trattamento dei dati perso-	
	nali eventualmente contenuti nel presente atto o, comunque, acqui-	
	siti nel corso della relativa istruttoria (ivi compresi quelli qualificabili	
	come "categorie particolari di dati personali" ai sensi della predetta	
	normativa).	
	Il presente Verbale è chiuso alle ore 19,15 diciannove e quindici mi-	
	nuti.	
	E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e dello stesso ho	
	dato pubblicazione mediante lettura da me datane con l'allegato al	
	costituito che, accettandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me	
	Notaio qui in calce e a margine dell'altro foglio.	
	Atto di due fogli dattiloscritti e manoscritti da me notaio su quattro	
	facciate intiere e parte della quinta facciata.	
	Firmato: MATTIOLO CLAUDIO	
	" Aurelio Gavazzi Notaio (segue sigillo)	
	Allegato A) del Repertorio N.307656/58073	
	STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	
	MONDO BAMBINO	
	4	

	Art. 1 - DENOMINAZIONE	
	1.1 E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata:	
	“MONDO BAMBINO - APS”	
	in seguito denominata “Associazione”.	
	L'Associazione adotta come riferimento il d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117	
	codice del Terzo settore e leggi successive.	
	1.2 I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi	
	di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva	
	partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.	
	Art. 2 - SEDE E DURATA	
	2.1 L'Associazione ha sede in Cologno Monzese (MI) e può costituire sedi secondarie.	
	2.2 Il trasferimento della sede principale in altra città deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea. L'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede nell'ambito della stessa città possono essere decisi con deliberazione del Consiglio Direttivo.	
	2.3 L'Associazione ha durata illimitata.	
	Art. 3	
	FINALITA' E SCOPI	
	3.1 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in particolare ha come scopo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei confronti di bambini e adolescenti svantaggiati, indigenti, esclusi, emarginati o comunque bisognosi, italiani o stranieri sia singolarmente che collettivamente.	
	5	

	L'Associazione quindi a tali categorie di soggetti fornisce:	
	- aiuti umanitari per il miglioramento delle condizioni della vita, (con particolare attenzione alla crescita spirituale);	
	- beneficenza, assistenza sanitaria, sociale e sociosanitaria;	
	- istruzione, formazione, promozione culturale, tutela dei diritti sociali, civili, e politici.	
	ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	
	3.2 L'Associazione, che non ha scopo e fini di lucro, come sopra detto, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere a), b), c), d), q), r) e w):	
	1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;	
	2) interventi e prestazioni sanitarie;	
	3) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella G.U. n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;	
	4) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;	
	5) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni al-	
	6	

	tra attività di carattere residenziale temporaneo, diretta a soddisfare	
	bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	6) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	
	7) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, non-	
	chè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse	
	generale di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. 117/2017, promozione	
	delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le	
	banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i	
	gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge	
	24 dicembre 2007 n. 244.	
	3.3 Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione si pro-	
	pone, tra l'altro di:	
	- reperire mediante la raccolta a titolo gratuito, generi alimentari, far-	
	maci e altri beni materiali da devolvere a soggetti svantaggiati o a al-	
	tre organizzazioni di volontariato, o enti non profit che operano nel	
	settore dell'assistenza sociale, dell'accoglienza e della cura della	
	persona o della cooperazione internazionale;	
	- realizzare a favore di minori o giovani in situazioni di difficoltà attivi-	
	tà e iniziative di assistenza e sorveglianza sia rivolte all'ambito sco-	
	lastico che all'ambito familiare	
	- promuovere in maniera occasionale attività di sensibilizzazione,	
	momenti ricreativi, spettacoli, mostre, concerti, fiere volte al reperi-	
	mento di fondi da destinare alle persone indigenti e ad enti senza	
	scopo di lucro o a particolari progetti da essi intrapresi, sempre che	
	gli enti operino nell'ambito delle finalità che l'associazione persegue;	
	7	

	- organizzare tavole rotonde, dibattiti, seminari, attività editoriali (con	
	esclusione dei quotidiani) volte alla sensibilizzazione dell'opinione	
	pubblica su problemi ed emergenze sociali anche a sostegno di ini-	
	ziative di enti non profit che operano nel campo del sociale.	
	L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse	
	generale sopra individuate purché assumano carattere strumentale	
	e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del	
	D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consi-	
	glio Direttivo l'individuazione di dettaglio delle attività di cui al prece-	
	dente comma.	
	L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in for-	
	ma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività	
	di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza	
	e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	
	3.4 L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive	
	marginali, nei modi e nei limiti indicati dalla normativa vigente.	
	3.5 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemen-	
	te in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di	
	volontariato dei propri associati o di persone aderenti agli enti asso-	
	ciati.	
	Art. 4	
	4.1 L'Associazione può svolgere le proprie attività in collaborazione	
	con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli	
	scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni pubbliche e pri-	
	vate ed enti del terzo settore per la realizzazione dei suoi scopi.	
	8	

Art. 5 - ASSOCIATI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

5.1 All'Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Sono aderenti dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'associazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione. L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente in cui sottoscrive la propria condivisione alla realizzazione dello scopo sociale e si impegna a svilupparlo.

5.2 Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande degli aspiranti associati nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel registro degli associati.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche ed enti del terzo settore, rappresentate da una sola persona

designata con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

5.3 Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione ed il numero degli associati è illimitato. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

5.4 L'esclusione dell'associato per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione dell'associato che non provveda in termini al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

La delibera del Consiglio Direttivo che prevede la mancata ammissione o l'esclusione dell'associato dall'Associazione dovrà essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

5.5 Gli associati recedenti od esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ottenere la restituzione dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

5.6 Le prestazioni fornite dagli associati comprese le cariche sociali non possono essere retribuite in alcun modo.

Art. 6 - ASSOCIATI – DIRITTI E DOVERI

6.1 Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

6.2 Gli associati hanno il diritto di:

	partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo sociale) e di votare direttamente o per delega;	
	elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;	
	concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;	
	informazione e accesso ai documenti ed agli atti dell'Associazione;	
	di essere rimborsati delle sole spese effettivamente sostenute per l'attività prestata in favore dell'Associazione secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo;	
	di esaminare i libri sociali previo accordo e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.	
	6.3 Gli associati hanno l'obbligo di:	
	osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi dell'Associazione;	
	versare regolarmente la quota associativa annuale, che non è trasmissibile ad alcun titolo, né rivalutabile, e che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera;	
	contribuire a sviluppare le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi sociali;	
	astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in	
	11	

contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.

6.4 L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

6.5 Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

6.6 L'associazione, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 117/2017, provvederà ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7 - PATRIMONIO

7.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

- donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio;

- contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati ad incremento del patrimonio;	
--	--

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

	7.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:	
	- contributi degli associati;	
	- contributi singoli di privati ed enti;	
	- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al	
	sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;	
	- contributi di organismi internazionali;	
	- donazioni e lasciti testamentari;	
	- rimborsi derivanti da convenzioni;	
	- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.	
	Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	8.1 Sono organi dell'Associazione :	
	- l'Assemblea;	
	- il Consiglio Direttivo;	
	- il Presidente;	
	- l'Organo di controllo (ove nominato).	
	8.2 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione	
	e documentate.	
	Art. 9 - ASSEMBLEA	
	9.1 L'Assemblea degli associati è il momento fondamentale di con-	
	fronto nell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati, ognuno	
	dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota.	
	9.2 L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Consi-	
	glio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo	
	13	

	lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati.	
	9.3 All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:	
	- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione;	
	- il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale precedente;	
	L'Assemblea delibera inoltre in merito:	
	- alla nomina del Consiglio Direttivo;	
	- all'eventuale nomina dell'Organo di controllo;	
	- all'approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni;	
	- all'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo	
	- alla ratifica dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;	
	- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo sottoponga alla sua attenzione.	
	L'Assemblea può inoltre essere convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.	
	9.4 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita se è presente o rappresentata la maggioranza degli associati; in seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello della prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea, in prima e in	
	14	

	seconda convocazione, delibera con la maggioranza dei presenti.	
	9.5 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 13.	
	9.6 Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato, purché non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori, conferendo ad esso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di tre associati.	
	9.7 L'Assemblea viene convocata mediante avviso inviato per posta ordinaria, posta elettronica o fax contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione, almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.	
	L'associato nella domanda di ammissione indicherà l'indirizzo, il numero di fax e l'indirizzo e-mail cui inviare l'avviso di comunicazione. Sarà sua cura comunicare al Consiglio Direttivo dell'Associazione l'eventuale modifica degli stessi.	
	Nel caso in cui l'Associazione pubblichi un bollettino periodico di informazione, anche in formato telematico, l'assemblea potrà essere convocata, nei medesimi termini, sul bollettino stesso, purché lo stesso sia destinato a tutti gli associati.	
	Inoltre, in alternativa alle precedenti modalità di convocazione, l'Assemblea può essere convocata mediante pubblicazione dell'avviso, almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, su sito web il cui indirizzo sia stampato sul modulo di richiesta di adesione all'Associazione e comunicato agli associati in caso di variazione.	
	15	

	9.8 All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che	
	dovrà redigere e sottoscrivere il verbale. Delle delibere assembleari	
	deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede	
	del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assem-	
	blee degli associati.	
	Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO	
	10.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo com-	
	posto da tre a nove membri, nominati dall'Assemblea fra i propri	
	componenti, comunque da definirsi in numero dispari.	
	Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono	
	rieleggibili.	
	10.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce ed è convocato dal Presidente	
	almeno due volte all'anno e, comunque, ogni volta il Presidente lo ri-	
	tenga opportuno o quando almeno due consiglieri ne facciano ri-	
	chiesta.	
	Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza ed è validamente costi-	
	tuito quando maggioranza dei suoi membri è presente di persona	
	oppure in video o teleconferenza nel qual caso tali membri dovranno	
	essere riconosciuti dal Presidente e dal Segretario.	
	Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presi-	
	dente, ove nominato, o dal consigliere più anziano di età.	
	10.3 Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due	
	riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il	
	Consiglio potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine	
	alla sua sostituzione. Il consigliere così nominato resterà in carica si-	
	16	

	no alla successiva Assemblea.	
	10.4 Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.	
	Il Consiglio ha facoltà di delegare parte dei propri poteri al Presidente o a uno o più dei suoi membri. Il Consiglio può affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese.	
	I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati ai membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente tra loro al Presidente e al Vice Presidente	
	Nel caso in cui per ragioni di urgenza su materie riservate alla competenza dell'assemblea debba decidere il Consiglio Direttivo, le relative delibere dovranno essere ratificate dall'assemblea alla prima riunione	
	10.5 In particolare il Consiglio Direttivo:	
	- elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea;	
	- predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sulla gestione;	
	- convoca l'Assemblea;	
	- nomina il Presidente e, se lo ritiene opportuno, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;	
	- stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale;	
	- delibera sull'ammissione ed esclusione degli associati;	
	17	

	- predisporre il programma e il bilancio preventivo per l'anno successivo;	
	- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;	
	- assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e, comunque, nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.	
	10.6 È fatto divieto al Consiglio Direttivo di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.	
	10.7 Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno cinque giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o via fax. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma o posta elettronica inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.	
	10.8 Di ogni riunione del Consiglio deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.	
	Art. 11 - PRESIDENTE	
	11.1 Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente e, se lo ritiene opportuno, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.	
	11.2 Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione	
	18	

	in giudizio e di fronte ai terzi. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. Egli dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.	
	11.3 Il Presidente può aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali ed è autorizzato ad eseguire incassi, ad accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da soggetti/enti pubblici e/o privati rilasciandone liberatorie e quietanze.	
	Il Presidente o altro Consigliere delegato, custodisce somme e valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.	
	11.4 Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta dei libri dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali Assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro degli associati, vidimati (ad eccezione del libro cassa), delegando tali compiti ad uno dei suoi membri. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dagli associati che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.	
	11.5 In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.	
	11.6 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, ove nominato, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.	
	Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del	
	19	

	Vice Presidente, ove nominato, fa piena prova dell'assenza per im-	
	pedimento del Presidente.	
	Art. 12 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO	
	12.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il	
	Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio di	
	esercizio dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti rice-	
	vuti e le spese per capitoli e voci analitiche.	
	Il bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione	
	entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	12.2 La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assem-	
	blea che la approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devo-	
	no essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione de-	
	gli associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere co-	
	pia.	
	12.3 Gli utili e gli avanzi di gestione non possono essere distribuiti	
	agli associati ma devono essere unicamente impiegati per la realiz-	
	zazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente	
	connesse.	
	12.4 È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo in-	
	diretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale du-	
	rante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la di-	
	stribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore	
	di altri enti non profit che per legge, statuto o regolamento facciano	
	parte della medesima ed unitaria struttura.	
	Art. 13 - MODIFICHE STATUTARIE, SCIoglimento E LIQUIDA-	
	20	

ZIONE

13.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea, in prima e seconda convocazione, con la presenza di almeno il 50,00% (cinquanta per cento) degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.2 La deliberazione di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio deve essere approvata, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

13.3 L'inattività dell'Associazione protratta per oltre due anni costituisce causa di scioglimento dell'Associazione.

13.4 L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilisce i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del

d.lgs. 117/2017.

Art. 14 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo

Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 - NORME APPLICABILI

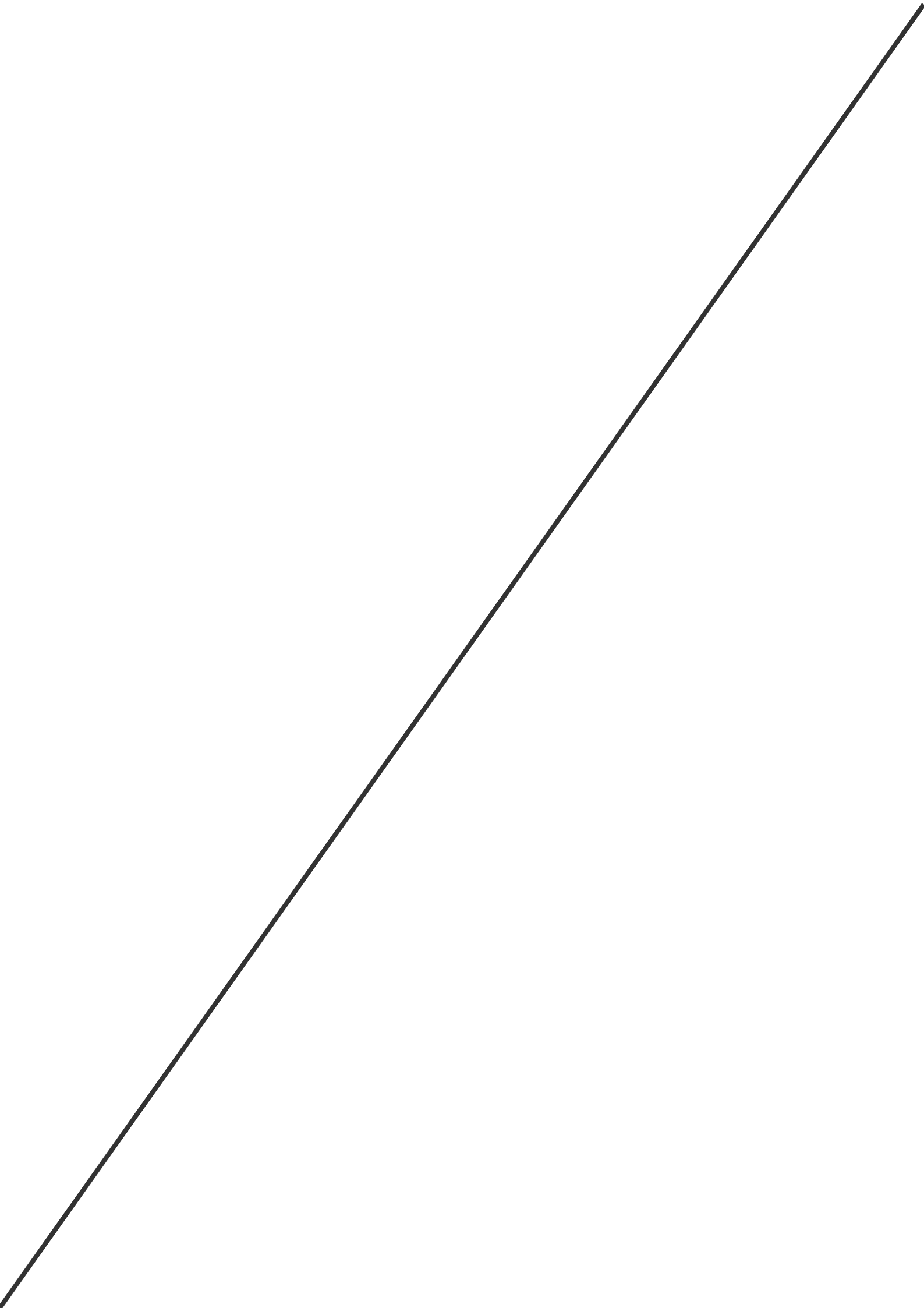
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme vigenti in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e alle norme del codice del Terzo Settore (d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017 n. 179 e successive modifiche).

Letto, confermato e sottoscritto.

Cologno Monzese, il 2 (due) ottobre 2020 (duemilaventi).

Firmato: MATTIOLO CLAUDIO

" Aurelio Gavazzi Notaio (segue sigillo)



Copia autentica composta di tredici mezzi fogli conforme all'originale in più
fogli muniti delle prescritte firme, nei miei atti.

Cologno Monzese - Via Visconti n. 4

Il giorno 02 novembre 2020